

IL RAPPORTO TRA VOLUNTARY DISCLOSURE ED EURORITENUTA

La firma degli accordi internazionali sullo scambio di informazioni tra l'amministrazione finanziaria italiana e Paesi black list fa divenire tali Stati "collaborativi" sulla base della legge 186/2014 sulla **voluntary disclosure**.

Pertanto l'aspettativa di regolarizzazione da questi Stati è molto alta. Tra i problemi aperti sui costi del rientro dei capitali va evidenziato quello relativo al riconoscimento di quanto eventualmente già pagato dal contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria a titolo di **euroritenuta**.

Tale ritenuta è effettuata dagli operatori bancari esteri in base a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva n. 48/2003 sulla «tassazione del risparmio transfrontaliero». Si tratta di una ritenuta alla fonte applicata dalle banche sul riporto degli interessi pagati o accreditati da uno Stato Ue (Lussemburgo, Belgio e Austria) e da Stati che applicano misure equivalenti (tra cui Usa, Svizzera, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra) a «beneficiari effettivi», persone fisiche residenti in altro Stato membro, per cui, non essendo ancora operativo lo scambio automatico di informazioni, sono tenute ad applicare, al fine di evitare la comunicazione del titolare del conto.

Per eliminare eventuali doppie imposizioni la direttiva prevede che quando il reddito di capitale, soggetto a "euroritenuta", viene assoggettato a tassazione anche nel Paese di residenza del percipiente, è riconosciuto al beneficiario effettivo del reddito un credito d'imposta. Se l'importo dell'euroritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato di residenza rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

In particolare, in Italia le imposte estere pagate sui redditi assoggettati a tassazione sono ammesse in detrazione dall'imposta italiana per un importo corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Secondo l'interpretazione dell'amministrazione dell'articolo 165 del Tuir, la possibilità di compensare le imposte pagate all'estero con quelle italiane sarebbe consentita solo nell'ipotesi in cui le stesse risultino dalla dichiarazione del contribuente. Tale interpretazione comporterebbe l'impossibilità di compensare l'euroritenuta con l'imposta sul reddito di capitali prevista in Italia nei casi di voluntary e dunque, darebbe luogo a una doppia imposizione in violazione della direttiva 2003/48/Ce e degli accordi tra l'Ue e gli Stati aderenti. Secondo l'articolo 169 del Tuir le disposizioni nazionali si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Quindi il non riconoscimento assoluto dell'euroritenuta sarebbe contrario sia alla normativa nazionale sia al diritto comunitario.

La problematica potrebbe essere superata o dal riconoscimento in sede di voluntary da parte dell'Agenzia del credito di imposta documentato dall'intermediario estero o tramite la richiesta del rimborso dell'euroritenuta, in una fase contestuale o immediatamente successiva alla chiusura della procedura di collaborazione volontaria. Quanto sopra proprio alla luce della direttiva europea che, vietando la doppia imposizione, prevede all'articolo 14 che lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta con un rimborso della ritenuta alla fonte. Da ultimo si segnala che il credito di imposta pagata all'estero benché non presente in dichiarazione è stato riconosciuto dalla circolare 9/E delle

Entrate anche in caso di ravvedimento operoso lungo che, così come previsto dalla nuova legge di stabilità 2015, può essere fatto anche in caso contestazioni del fisco. Visto il nuovo orientamento dell'amministrazione sarebbe illogico non riconoscere l'euroritenuta a soggetti che collaborano spontaneamente.